



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/10/2006

=====

ADDI' 31/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROYA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

|            |           |            |              |            |           |
|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO   | Piccolo   | Presidente | MANDARELLI   | Alessandra | Assessore |
|            |           | Vice       |              |            |           |
| POMPILI    | Massimo   | Presidente | MICHELANGELE | Mario      | "         |
| ASTORRE    | Srunc     | Assessore  | NIERI        | Luigi      | "         |
| BATTAGLIA  | Augusto   | "          | RANUCCI      | Raffaello  | "         |
| BRACHETTI  | Regino    | "          | RODANO       | Giulia     | "         |
| CIANI      | Fabio     | "          | TIBALDI      | Alessandra | "         |
| COSTA      | Silvia    | "          | VALENTINI    | Daniela    | "         |
| DE ANGELIS | Francesco | "          | ZARATTI      | Filiberto  | "         |
| DI STEFANO | Marco     | "          |              |            |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: POMPILI BRACHETTI

DELIBERAZIONE N. 793

Oggetto:

"Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti" (L.R. 17 Febbraio 2005, n. 9 art. 56). Modalità di utilizzazione dello stanziamento CAP 041557, Bil. Reg. Ie, Vs. fin. Anno 2006.



793 31 OTT. 2006 224

Oggetto: "Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti" (L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 art. 56). Modalità di utilizzazione dello stanziamento CAP 1557, Bil. Reg. Le, Es. fin. Anno 2006.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali

- VISTA la Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 29 novembre 1989" ed, in particolare, l'art. 19;
- VISTA la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale";
- VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. h);
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
- VISTA la Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", che tra l'altro all'art. 17, comma 2, istituisce un apposito Fondo destinato a finanziare specificamente interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di delitti a sfondo sessuale e al recupero di coloro che ne sono riconosciuti responsabili;
- VISTO l'art. 8 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che attribuisce alle Regioni funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della loro rispettiva attuazione a livello territoriale;
- VISTA la L.R. 17 febbraio 2005 n. 9, concernente "Legge finanziaria per l'esercizio 2005";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 56 della predetta legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 la Regione:

- promuove lo sviluppo di una rete di interventi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti;
- disciplina le modalità di intervento e il piano di programmazione;

793 31 OTT. 2000 lu



**RITENUTO** necessario che, per l'attuazione di quanto stabilito al precedente articolo, gli interventi di sostegno in favore dei minori che dovranno esser perseguiti sono:

- a) azioni di **prevenzione e informazione** rivolte in primo luogo ai bambini e genitori al fine di favorirne la capacità di autotutela e di sensibilizzare categorie professionali che possono esser coinvolte nelle varie fasi del manifestarsi dei fenomeni di abuso o maltrattamento;
- b) interventi di **assistenza domiciliare educativa** (c.d. Home visiting) in quei nuclei familiari nei quali venga rilevato un alto grado di disagio socio-relazionale, onde prevenire la istituzionalizzazione e/o l'allontanamento del minore,
- c) istituzione del servizio di "**Ascolto protetto del minore**" da parte di esperti e di professionisti formati che conoscano le tecniche di ascolto del minore e che si avvalgono di strutture operative specializzate di assistenza. Tale servizio dovrà essere in rete con i servizi territoriali;
- d) realizzazione di equipe specializzate integrate, in grado di garantire un idoneo intervento a tutela del minore, prevedendo un adeguato processo di accompagnamento e sostegno terapeutico inteso come **riabilitazione psichica**;

**RITENUTO** opportuno, di istituire servizi in rete rivolti alla prevenzione cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti attuando gli interventi sopra riportati;

**TENUTO CONTO** di attivare le iniziative relative al graduale sviluppo di una rete dei servizi territoriali qualificati;


**CONSIDERATO** che si rende necessario monitorare e verificare l'efficacia dei centri di ascolto, degli sportelli di accoglienza e degli interventi domiciliari attivati dai servizi territoriali;

**CONSIDERATO** altresì che la dimensione del fenomeno richiede di dover supplire, gradualmente, ai servizi carenti sia per quanto riguarda un qualificato ascolto protetto che per interventi domiciliari mirati;

**RITENUTO** che di norma l'ambito territoriale locale ottimale per la pianificazione degli interventi di contrasto nei fenomeni di abuso in danno dei minori sia quello delle Aziende Sanitarie o dei Comuni d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali;



**RITENUTO** inoltre che la programmazione degli interventi debba vedere coinvolte le organizzazioni del terzo settore;



RITENUTO

opportuno per i motivi su esposti, che saranno ammessi a contributo le proposte progettuali presentate da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dai Comuni d'intesa con le Aziende sanitarie Locali, attraverso la cui realizzazione vengono perseguite le finalità sopra citate di cui ai punti a, b, c, d, e saranno privilegiate secondo l'ordine le ASL o i Comuni che promuovono la realizzazione di proposte specifiche concernenti il maggior numero dei punti suddetti;

ATTESO

che sul cap. H41557, Bil Reg.le Es. fin. Anno 2006 denominato "interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti" è stata iscritta la somma di euro 170.000,00;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0230 del 14 giugno 2006

RITENUTO

di ammettere a contributo la proposte progettuali, di durata annuale, per la cui realizzazione non può esser assegnato un importo maggiore di € 50.000;

SENTITO

il parere della Competente Commissione Consiliare in data 31.10.2006;  
*ll*

CONSIDERATO

che la procedura di consultazione e concertazione con le parti sociali non è stata esperita in quanto tale provvedimento non ha natura programmatica generale;

*all'unanimità***DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, in attuazione dell'articolo 56 della l.r. 9/2005 :

1) di ammettere a contributo regionale le proposte progettuali, di durata annuale, riguardanti:

- a) azioni di **prevenzione e informazione** rivolte in primo luogo ai bambini e genitori al fine di favorirne la capacità di autotutela e di sensibilizzare categorie professionali che possono esser coinvolte nelle varie fasi del manifestarsi dei fenomeni di abuso o maltrattamento;



793 31 OTT. 2006

llg

- 
- b) interventi di **assistenza domiciliare educativa (c.d. Home visiting)** in quei nuclei familiari nei quali venga rilevato un alto grado di disagio socio-relazionale, onde prevenire la istituzionalizzazione e/o l'allontanamento del minore,;
  - c) istituzione del servizio di "**Ascolto protetto del minore**" da parte di esperti e di professionisti formati che conoscano le tecniche di ascolto del minore e che si avvalgono di strutture operative specializzate di assistenza. Tale servizio dovrà essere in rete con i servizi territoriali;
  - d) realizzazione di **equipe specializzate integrate**, in grado di garantire un idoneo intervento a tutela del minore, prevedendo un adeguato processo di accompagnamento e sostegno terapeutico inteso come **riabilitazione psichica**;

2) di stabilire che per la realizzazione di ciascun progetto sarà erogato un contributo massimo di **Euro 50.000,00** che graverà sul capitolo H41557 che offre la sufficiente disponibilità. Qualora le risorse disponibili non siano comunque sufficienti per tutti le richieste di finanziamento presentate e ritenute ammissibili, ai fini dell'assegnazione dei contributi si terrà conto:

- dell'articolazione e della consistenza del progetto;
- della previsione di forme di collaborazione istituzionale con i Comuni capofila di Distretto;
- della previsione di forme di collaborazione istituzionale con soggetti del privato sociale (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale iscritte negli albi o registri regionali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che operano nel settore;
- della capacità di collegamento in rete con i servizi territoriali;

3) di stabilire che le richieste di contributo, con allegati i progetti, devono essere presentate dalle Aziende Sanitarie Locali o dai Comuni d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, per l'anno in corso entro le ore 13,00 del 15 dicembre 2006 e per gli anni successivi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno all'Assessorato alle Politiche sociali, Direzione Regionale Servizi Sociali - Viale del Caravaggio n. 99, 00147 Roma.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARCAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

8 NOV 2006

